

SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL
PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL CONSORZIO DELLE
RESIDENZE REALI SABAUDE

CAPITOLATO



INDICE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

ART. 4 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

ART. 5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 6 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

ART. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

ART. 8 REFERENTE DEL BROKER

ART. 9 RESPONSABILITA' DEL BROKER

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 12 PENALI

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 RECESSO

ART. 15 TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE

ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)

ART. 17 RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 18 COMUNICAZIONI

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

ART. 20 NORMATIVA APPLICABILE

1) OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (in seguito "Consorzio"), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come *broker*, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Consorzio;
2. analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
3. impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di 2 report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti per il Consorzio;
5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
6. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
7. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo del Consorzio, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza;
8. assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numeri sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
10. gestione dei sinistri in franchigia;

Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dal Consorzio, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Consorzio stesso.

2) DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, oppure, nel caso di avvio nelle more di sottoscrizione del contratto, dal verbale di avvio del servizio.

La prosecuzione del contratto per la durata di un periodo ulteriore di 2 (due) anni è un elemento opzionale. Il Consorzio si riserva quindi la facoltà di affidare o meno tale attività opzionale all'aggiudicatario del contratto, anche ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice, in base al proprio insindacabile giudizio, con semplice comunicazione da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

L'esercizio dell'opzione di cui al paragrafo che precede non costituisce un diritto per il contraente, a cui non spetta quindi alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o risarcimento in caso di mancato esercizio della stessa.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Dalla decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Consorzio.

3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Consorzio alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.

L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio del Consorzio.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo viene stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.

Detto valore, quantificato presuntivamente in complessivi Euro 89.366,59, al netto delle imposte, di cui euro 53.619,95 per la durata triennale del contratto ed Euro 35.746,64 per eventuale opzione di ulteriori 2 anni è stato calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso ed a quelle che non è possibile prevedere al momento, la percentuale di provvigione massima prevista come di seguito indicato nella situazione assicurativa dell'Ente attualmente in corso:

RAMO POLIZZA		SCADENZA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO LORDO	PROVVIGIONE MASSIMA PREVISTA
RC All	Responsabilità civile verso terzi e dipendenti	31/03/2020	ZURICH	11.759,80	8%
RC All	Responsabilità civile e incendio a favore dei Concessionari	31/03/2020	ZURICH	7.495,89	8%
FURTO	Contenuto escluso beni artistici	31/03/2020	ZURICH	3.117,38	8%

POLIZZA CHIODO A CHIODO	opere "La Venaria Reale. Un percorso di arte e storia"	31/03/2020	SIAT Assicurazioni	25.237,00	8%
DANNI	polizza infortuni professionali ed extraprofessionali dei Dirigenti	31/03/2020	ZURICH	2.000,10	8%
DANNI	Garanzia incendio ed extended coverage dei beni sottoposti a tutela storico-artistica	31/03/2020	ZURICH	79.956,00	8,87%
DANNI	Garanzia incendio ed extended coverage del Complesso della Venaria Reale, ad eccezione dei beni sottoposti a tutela storico-artistica	31/03/2020	ZURICH	8.308,00	8,87%
RC e ARD	Autocarro IVECO targato CJ 615 DG	31/12/2019	ZURICH	705,71	8,87%
RC e ARD	Autocarro IVECO targato CJ 827 DG	31/12/2019	ZURICH	663,19	8,87%
RC e ARD	Trattore MERLO targato BF 322 Z	31/12/2019	ZURICH	137,32	8,87%
RC e ARD	Trattore JOHN DEERE targato BG 794 A	31/12/2019	ZURICH	137,32	8,87%
RC e ARD	Trattore JOHN DEERE targato BF 901 G	31/12/2019	ZURICH	68,67	8,87%
RC e ARD	Trattore agricolo JOHN DEERE targato BF 900 G	31/12/2019	ZURICH	137,32	8,87%
RC	Trenino Lillipuziano targato EN 748 CV	31/12/2019	ZURICH	753,00	8,87%
RC e ARD	Pala gommata WACKER NEUSON 501S targato AD 04180	31/12/2019	ZURICH	208,87	8,87%
	polizza per mostre ed altre polizze per eventuali acquisizioni e/o eventi non prevedibili al momento		Varie	110.000,00	8,00%

Nessun compenso potrà essere richiesto al Consorzio nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.

4) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il Consorzio provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto del Consorzio, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Consorzio le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. Il Broker si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Consorzio entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi; e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consorzio e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il Broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

6) SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Consorzio l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Consorzio, né è in grado di impegnare il Consorzio stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse del Consorzio e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

7) OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse del Consorzio nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
- b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Consorzio;

- c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- e) mettere a disposizione del Consorzio ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per il Consorzio, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Consorzio;
- g) avvisare tempestivamente il Consorzio delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- h) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., ad individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Consorzio.

Il Consorzio si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Consorzio, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Il Consorzio si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker.

8) REFERENTE DEL BROKER

Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con il Consorzio e le relative competenze. All'interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Consorzio, eventualmente anche recandosi personalmente presso il Consorzio.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione in caso di urgenza.

Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, ed essere in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attività. Per la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto, che si rapporterà direttamente con il Consorzio. Saranno apprezzate, in particolare, l'esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai *curricula* (con particolare riferimento all'esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte,

l'articolazione della struttura e delle relative responsabilità.

9) RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli risponde dei danni connessi all'esecuzione del presente capitolato derivanti da condotte negligenti sia durante l'incarico sia dopo la scadenza del contratto, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.

10) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del decreto citato, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. L'importo è quello stabilito dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

11) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio prestato dal suo personale potrà derivare al Consorzio. All'atto della stipula del contratto il Broker deve depositare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi riferita alle specifiche attività oggetto del presente appalto, con una copertura non inferiore a 3 milioni di euro per sinistro e per anno assicurativo, RC per danni da interruzione o sospensione dell'attività, con inserimento nel novero dei terzi anche delle amministrazioni pubbliche. Il Broker ha l'obbligo di informare immediatamente il Consorzio nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. In ogni caso la polizza deve prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Consorzio nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa. Inoltre la polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Consorzio, da parte della Compagnia assicuratrice, nell'ipotesi di responsabilità solidale; in alternativa, nella predetta copertura assicurativa, il Consorzio dovrà essere considerato quale "assicurato addizionale". La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'Isvap all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C., dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico del Broker di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il Broker risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

12) PENALI

In caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara

ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Consorzio nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la penale giornaliera pari all'1 per mille, così come prevista dall'art. 113-bis del D.Lgs. 56/2017.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Consorzio riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite o non eseguite nei termini fissati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce al Consorzio la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

E' inoltre facoltà del Consorzio risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Consorzio, oppure vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al Broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione il Consorzio provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, il Consorzio si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal

contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 5;

f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui l'Appaltatore venga a conoscenza;

g) mancato versamento dei premi di cui all'art. 4;

h) subappalto non autorizzato;

i) cessione del contratto non autorizzata;

j) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;

k) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessita di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;

l) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;

m) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 16 in materia di codice di comportamento;

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Consorzio dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Consorzio avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Consorzio di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

14) RECESSO

E' facoltà del Consorzio recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker tramite PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell'art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il Broker non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Consorzio potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia, per fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del Broker, per perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, per revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio,

per condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero nel caso in cui i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Consorzio.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

15) TUTELA ED INFORTUNISTICA SOCIALE

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

16) RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza; pertanto, l'importo degli oneri e costi della sicurezza è pari a euro zero.

18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal disciplinare di gara.

19) NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con le normative vigenti in materia, si applicano le norme del codice civile, e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs 07/09/2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si richiamano, inoltre, le normative e i regolamenti vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e contratti pubblici, di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.